



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

Ordinanza n. 250817/COC2 Reg. Ord.

IL SINDACO

Richiamate tutte le precedenti ordinanze e decreti sindacali, relative e conseguenti alla situazione determinatasi a seguito del perdurare intenso dell'incendio boschivo di notevoli proporzioni verificatosi in un vasto territorio sulle pendici del Monte Morrone;

Dato atto che, nella seduta del 25.08.2017 tenutasi presso le strutture ove è stato istituito il C.O.C. di Sulmona alla presenza del Sindaco, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti dell'Esercito e dei Carabinieri, oltre che dei rappresentanti delle funzioni di supporto comunale, lo stesso Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha diffusamente illustrato ai presenti lo stato delle cose e le specifiche modalità delle operazioni di spegnimento e ha dovuto evidenziare in maniera netta le condizioni di criticità dello scenario operativo nella zona interessata dal fuoco;

Dato atto, altresì, che in data odierna, è pervenuta anche in forma scritta da parte del predetto Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, nota con cui vengono messi in evidenza i motivi di sicurezza e l'assoluta necessità di specifiche competenze per non mettere a repentaglio la vita di persone, chiedendo alla massima autorità comunale di vietare l'ingresso nello scenario operativo di quanti, non accreditati come Associazioni di Protezione Civile AIB con autosufficienza operativa e dotazioni complete, potrebbero costituire intralcio alle operazioni di spegnimento e pericolo per sé stessi;

Considerato che il Sindaco, a cui sono riservate funzioni e prerogative di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, pur apprezzando le lodevoli spinte propulsive che testimoniano l'impegno civile della cittadinanza, deve tuttavia prendere atto delle richieste pervenute dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine di evitare rischi per la popolazione e intralcio alle operazioni di spegnimento che costituirebbe un danno ulteriore al patrimonio boschivo, alla fauna e all'ambiente tutto, anche delle zone circostanti;

Vista l'articolazione delle strutture operative insediate presso il C.O.C., tra cui è presente anche la funzione n. 7 – Strutture operative- a cui attribuire il compito di mettere in atto le necessarie azioni di divieto;

Ritenuto che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di tutelare la pubblica incolumità e agevolare le operazioni di spegnimento e che, in particolare, per il corretto svolgimento di tali operazioni, risulta necessario disporre la completa interdizione all'accesso di persone e di veicoli non autorizzati sul Monte Morrone nelle predette aree interessate dall'intervento dei Vigili del Fuoco, fino al completo spegnimento degli incendi e dei relativi focolai;

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che con nota prot. n. 31414 del 25 Agosto 2017 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di L'Aquila dell'Adozione della presente ordinanza;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. A far data dalla presente ordinanza e sino al completo spegnimento degli incendi e dei relativi focolai, è vietato ai veicoli ed alle persone non accreditati o non appartenenti ad organizzazioni di Protezione Civile AIB con autosufficienza operativa e dotazioni complete, che debbono essere comunque previamente autorizzati e coordinati dal Corpo dei Vigili del Fuoco, di accedere sul Monte Morrone nelle aree interessate dagli incendi;
2. La chiusura delle vie d'accesso alle aree di divieto mediante l'apposizione di transenne metalliche con relativa cartellonistica, a cura del 4° Settore del Comune di Sulmona;
3. In deroga al divieto di cui al precedente punto 1. è consentito l'accesso ai veicoli in servizio di Polizia, Forze Armate, Protezione Civile, mezzi di soccorso, d'emergenza tecnica, di pubblica necessità;

DISPONE

Che le violazioni ai suesposti divieti comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

altresì:

- che la funzione n. 7-Strutture operative- incardinata nel C.O.C. (Polizia Locale) e le Forze di Polizia dello Stato si incarichino di far rispettare il divieto di cui alla presente, per quanto di competenza.;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
 - Prefettura –UTG via fax 0862/438666
 - Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - Commissariato di Polizia di Stato
 - Comando Stazione dei Carabinieri e Corpo Forestale di Sulmona;
 - Corpo di Polizia Locale di Sulmona;
 - Soup della Protezione Civile della Regione Abruzzo -amministrazione Provinciale
 - Coordinamento Protezione Civile presso il C.O.C..

AVVISA

che a norma della disposizione di cui all'art. 3, 4° comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari.

Sulmona, lì 25 Agosto 2017

Il Sindaco
Dott.ssa Annamaria Casini